



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

Provincia di Brescia

Prot. 04/11 REG ORD.

Soiano del Lago, 25.06.2011

Oggetto: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE TEMPORANEO NEL TERRITORIO COMUNALE (CANTIERI EDILI, ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO, INTRATTENIMENTI MUSICALI ED ALTRE ATTIVITÀ CHE COMPORTANO L'IMPIEGO DI MACCHINARI ED IMPIANTI RUMOROSI)

IL SINDACO

Preso atto che numerosi cittadini residenti o villeggianti hanno presentato lamentele in merito a rumori molesti provocati principalmente dai cantieri edili in attività nei centri abitati, dalle attività di giardinaggio, intrattenimenti musicali all'aperto e dalla musica proposta da alcuni esercizi pubblici;

Ritenuto di dover disciplinare le attività rumorose di carattere temporaneo dal 20 giugno al 15 settembre di ogni anno;

Ritenuto che detto provvedimento rientra tra i casi previsti per la tutela dell'interesse pubblico;

Visto il comma 4 dell'art. 1 del D.P.C.M. 01.03.1991 che prevede che le attività temporanee, quali i cantieri e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbano essere autorizzate anche in deroga ai limiti di rumore previsti dal D.P.C.M. stesso;

Visto l'art. 9 della legge n. 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che attribuisce al Sindaco, per necessità di tutela della salute pubblica, il potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento od abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

Visto l'art. 12 della Legge Regionale del 26.10.1987 n. 64;

Visto il vigente Piano Acustico Comunale;

Considerata la natura essenzialmente turistica dell'intero territorio comunale;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

dal 1 Luglio al 31 Agosto di ogni anno:

1. Dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 09.00, il divieto di utilizzo sull'intero territorio comunale delle seguenti attrezzature di cantiere:

- Taglia asfalto a disco
- Sega a disco
- Martello demolitore e picconatore
- Compressore
- Perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico)
- Scarificatore
- Motosega
- Tosaerba – decespugliatore
- Autobetoniera
- Betoniera
- Rullo compressore
- Escavatore
- Pala Meccanica
- Pala Meccanica (detto "merlo")



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

Provincia di Brescia

2. Le attività rumorose o moleste di qualunque natura sono vietate la domenica e i giorni estivi infrasettimanali ad eccezione dei piccoli lavori quali ad esempio:
 - Manutenzione utensili e lavori di giardinaggio eseguiti dai privati nelle loro abitazioni e nelle pertinenze di esse. In questo caso i lavori sono comunque vietati dalle ore 20,30 alle ore 09.00 e dalle ore 12,00 alle ore 16,00;
3. Dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle ore 09.00 il divieto di provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane in aree adibite ad attività sportive e ricreative, in particolare all'interno di piscine, solarium, giardini e cortili privati, così pure per le attività musicali in genere.
4. Le attività culturali e di interesse pubblico organizzate dall'Amministrazione Comunale, dalla Pro-Loce e dalla Casa della Cultura possono terminare alle ore 24.00;
5. L'Ordinanza n. 15/08 rimane in vigore limitatamente ai commi 4-5-6-7-8-, le violazioni di cui ai commi anzidetti verranno sanzionate ai sensi dell'ordinanza 15/08;
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento i cantieri mobili allestiti con carattere di urgenza al fine di ripristinare i servizi di pubblica utilità o per fronteggiare situazioni di emergenza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla.

Sono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento i cantieri mobili e a carattere d'urgenza necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori pubblici.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 350 del C.P. (inosservanza dei provvedimenti delle autorità) e dell'art. 659 del C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), per la violazione della presente Ordinanza è prevista una sanzione Amministrativa di €. 250,00 che verrà comminata dalla Polizia Locale o dalle altre Forze dell'Ordine.

Gli organi di Polizia sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della presente.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, addì 25.06.2011



Il Sindaco
Paolo Festa

